

COMUNE DI GAETA

PROVINCIA DI LATINA

CONTRATTO

OGGETTO: Programma di valorizzazione ex art. 5 del D. Lgs. n. 29 maggio 2010, Restauro e recupero funzionale dell'edificio denominato LA GRAN GUARDIA" - CIG: 7517226323.

Importo lavori: Importo netto di € 778.762,50 di cui € 50.000,00 quali oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 10% per € 77.783,25 per complessivi € 856.638,75, ribasso di asta 15,75%.

Ditta: Società Accetta Costruzioni SRL – P.I.V.A. 02571800596 – con sede legale in Gaeta (LT), Via Vittorio Veneto n. 7.

Rep n. 132/2019 del 10/10/2019

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di ottobre in Gaeta e nella Residenza Comunale ubicata in P.zza XIX Maggio, n. 10


AVANTI DI ME

Avv. Antonella Marra, Segretario Generale del Comune di Gaeta, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c del D.lgs. 18-08-2000 n. 267, giusto Decreto Sindacale Prot. n. 001922 del 14/01/2019, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

Da una parte l'Ing. Massimo Monacelli, nato a Fondi (LT) il 06/05/1968 ed ivi residente in Via Mola della Corte n. 25, C.F. MNCMSM68E06D662S, in qualità di Dirigente del Dipartimento Cura, Qualità del Territorio, Sostenibilità Ambientale del Comune di Gaeta, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta (C.F. del Comune di Gaeta n. 00142300599), ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, per gli

ACCETTA COSTRUZIONI S.r.l.
L'Amministratore



effetti dell'incarico di cui al Decreto Sindacale prot. 003527 del 23/01/2019, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione";

Dall'altra il Sig. Eduardo Accetta, nato a Formia (LT) il 09/09/1969, residente a Formia (LT), in Via Marconi, n. 37, Gaeta (LT), C.F. CCTDRD69P09D708S, il quale, nella qualità di Rappresentante Legale, giusta certificazione camerale n. PV3652543 del 11/06/2019, interviene, agisce e stipula esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società Accetta Costruzioni SRL – P.I.V.A. 02571800596 – con sede legale in Gaeta (LT), Via Vittorio Veneto n. 7, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario Rogante, sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, come ne hanno facoltà per il disposto dell'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

Che con Determinazione Dirigenziale del Comune di Gaeta n. 368/CTA del 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Restauro e recupero funzionale dell'Edificio "La Gran Guardia"

Che con medesima Determinazione Dirigenziale si è preso atto dell'intervenuto finanziamento dell'appalto, e si sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., previa verifica dei requisiti, con divieto di offerte in aumento rispetto l'importo posto a base di gara, ed esclusione delle offerte anomale di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di stipulare il relativo contratto in forma pubblica;



Che il bando per i Lavori di Restauro e Recupero funzionale dell'Edificio "La Gran Guardia" in attuazione della DGR n.195/2016 è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di € 915.000,00, di cui € 50.000,00 relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;


Che la C.U.C. ha attivato tutte le procedure di gara che si sono concluse con propria Determinazione Dirigenziale del Comune Capofila di Formia, n. 926 del 15/05/2019, esecutiva norma di legge;

Che a conclusione della procedura di gara, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto la Società Accetta Costruzioni SRL – P.I.V.A. 02571800596 – con sede legale in Gaeta (LT), Via Vittorio Veneto n. 7, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per € 778.762,50 compresi gli oneri per la sicurezza di € 50.000,00, oltre IVA di € 77.876,25, per complessivi € 856.638,75 (l'impresa ha regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta);

Che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;

Che con Determinazione Dirigenziale del Comune di Gaeta n. 286/CTA, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i. e all'art. 80 del Codice dei Contratti, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla precitata Società;

Che è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva, DURC, prot. INAIL_17155154 emesso in data 28/06/2019, in atti al prot. n. 33236 del 09/07/2019, da cui risulta che l'impresa risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti ed in corso di validità ai sensi della determinazione dell'AVCP n. 1 del 12/01/2010;



Che l'Amministrazione Comunale ha acquisito agli atti con prot. n. 047362 del 27/09/2019 la seguente documentazione:

- Le dichiarazioni sostitutive antimafia del Rappresentante Legale e del Direttore Tecnico della Società Accetta Costruzioni SRL – P.I.V.A. 02571800596 ;
- Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative alla non esistenza di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale sia per il rappresentante legale che per direttore tecnico della Accetta Costruzioni SRL – P.I.V.A. 02571800596;
- Polizza fideiussoria definitiva n. VH005358/DE rilasciata il 25/09/2019 con scadenza il 30/09/2021, rilasciata dalla Soc. VHV/// VERSICHERUNGEN (Intermediario Olimpia Agency SPA) di Trento, per l'importo di € 61.327,55, a garanzia dell'adempimento degli oneri e obblighi derivanti dal presente contratto. L'importo della polizza, così come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., risulta essere ridotto al 50% avendo l'impresa aggiudicataria prodotto la certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015, n. 2847, rilasciata dalla Società di certificazione Istituto Giordano, con scadenza il 27/11/2020;
- Polizza assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzie di manutenzione n. IENC000832, rilasciata il 25/09/2019 dalla Società di Assicurazioni AIG Europe S.A, con scadenza il 30/09/2020;
- Certificazione Camera di Commercio di Latina doc. n. L359993619 del 28/08/2019;
- Comunicazione Antimafia liberatoria acquisita tramite procedura AVCpass, e attraverso la BDNA del Ministero dell'Interno prot. PR_LTUTG_Ingresso_0025795_20190611, di cui all'art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. , in atti al prot. n. 33236 del 09/07/2019;



- Certificazioni del casellario giudiziale del Ministero della Giustizia del rappresentante legale Sig. Eduardo Accetta 2792203/2019/R del 11/06/2019, con esito negativo;
- Certificazioni del casellario giudiziale del Ministero della Giustizia del direttore tecnico Sig. Andrea Criscuolo 792204/2019/R del 11/06/2019, con esito negativo;
- Certificazione sanzioni amministrative dipendenti da reato amministrativo del Ministero della Giustizia 2792173/2019/R per la Società come costituita, con esito negativo;
- Quietanza di pagamento dei diritti di segreteria nell'importo di € 2.758,74 quali spese contrattuali giusto bonifico effettuato in data 24/09/2019, dalla Banca Popolare di Fondi – filiale di Gaeta (LT) - C.R.O. 58175392411;

Che la Società ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e nello specifico: Banca Popolare di Fondi - Agenzia di Gaeta (LT) - IBAN:IT 78P0529673990CC0100007605 e che la persona autorizzata ad operare sul conto è il rappresentante legale Sig. Accetta Eduardo – CCTDRD69P09D708S.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA
QUANTO APPRESSO**

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:


Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. La Amministrazione Comunale affida alla Società Accetta Costruzioni SRL – P.I.V.A. 02571800596 – con sede legale in Gaeta (LT), Via Vittorio Veneto n. 7, che accetta, l'appalto relativo ai lavori di Lavori di Restauro e Recupero funzionale dell'Edificio “La Gran Guardia”, da eseguirsi in GAETA.

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 368/CTA del 21/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e al



[Handwritten signature]



D.P.R. n. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.

3 . Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è 7517226323;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è B98F16000090004;

Art. 2 - Importo del contratto

1 . L'importo del contratto ammonta ad € 778.762,50 di cui € 50.000,00 quali oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 10% per € 77.783,25 per complessivi € 856.638,75, ribasso di asta 15,75%.

2 . Il contratto è stipulato a misura come previsto dall'art. 1.2 e 2.25 del capitolato speciale di appalto (CSA).

3 . Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- 1) non si può procedere alla revisione dei prezzi
- 2) non si può procedere alla revisione dei prezzi salvo se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non siano previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi
- 3) per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori

1 . In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (art. 2.11 del CSA)

2 . Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.



Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori (Capitolo 5 del CSA)

1 . Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2 . La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

4 . La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5 . L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.



Lavori a Corpo

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo *"Importo del contratto"* è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Lavori a Misura

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo *"Importo del contratto"* desunto dal computo metrico estimativo.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

Art. 5 - Controlli

1 . Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.

2 . Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3 . Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.



4 . Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:




- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5 . L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 6 - Pagamenti

1 . Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2 . L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.





9

3 . L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 75.000,00 (Art 2.16 CSA);

4 . La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5 . In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

6 . In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.



7 . I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

8 . Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9 . Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione .

10 . I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 , comma 2, del codice civile.

Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari


1 . L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2 . L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di LATINA della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. L'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento così come definito dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento approvato dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 30.01.2014. , che dichiara di conoscere ed accettare.

4. La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici comporta la risoluzione del contratto. Allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune di Gaeta provvederà alla contestazione assegnando un termine di giorni quindici (gg. 15) per la presentazione delle giustificazioni.

5. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Dirigente del Dipartimento competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento



dei danni.

Art. 8 - Termine per l'esecuzione - Penali

- 1 . I lavori devono avere inizio entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto.
- 2 . Il tempo per l'esecuzione è fissato in 300 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
- 3 . Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 0,5 per mille (diconsi Euro zerovirgolacinque ogni mille) dell'importo netto contrattuale (Art. 2.15 CSA).

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori

1 . Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2 . Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3 . Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei


lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

4 . L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

5 . L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.



6 . I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. 11 - *Garanzia e copertura assicurativa*

1 . A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro 61.327,55.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 50% perché in possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015, n. 2847, rilasciata dalla Società di certificazione Istituto Giordano, con scadenza il 27/11/2020.

2 . La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Art. 2.7 CSA)

3 . È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il 25/09/2019 rilasciata il 25/09/2019 dalla Società di Assicurazioni AIG Europe S.A, con scadenza il 30/09/2022, per l'importo garantito così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione e per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. 12 – *Subappalto*

1 . L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori (ART. 2.9 CSA).

2 . I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:



a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

3 . Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Art. 13 - Piani di sicurezza

1 . L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.


2 . Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (ART. 2.14 CSA).

Art. 14 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1 . L'appaltatore è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;



- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Art. 15 - Specifiche modalità e termini di collaudo

1 . Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati (ART. 2.18 CSA).

Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2 . Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.


3 . Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4 . L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

5 . Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6 . Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

7 . Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai



difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

8 . In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

9 . Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 16 - Controversie

1 . Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia/alla competenza del collegio consultivo (eventualmente costituito) o arbitrale di cui agli artt. 207 e 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ART. 2.24 CSA).

Art. 17 - Oneri diversi

1 . Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 18 - Norme finali

1 . Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria. All'uopo l'Impresa ha effettuato bonifico in data



24/09/2019 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Tesoreria del Comune di Gaeta, C.R.O. n. 58175392411, in atti al prot. n. 47362 del 27/09/2019.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di € 778.762,50 oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui richiedono la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.86, n. 131 e s.m.i., pari ad € 200,00.


3. La registrazione del contratto avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs. n. 463/1997 e gli obblighi fiscali saranno assolti secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 5, del D. Lgs. n. 82/2005. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D. M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo forfettario di 45,00.

4. Ai fini della prevenzione dalle interferenze illecite ed oneri a carico della Stazione Appaltante, così come disposto dall'Art. 32 della Legge n. 90/2014, si rinvia a quanto stabilito dal protocollo di intesa siglato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed il Ministero dell'Interno in data 15 luglio 2014, ex allegato "C", commi 1° e 2°, che disciplinano i casi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

5. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Tale impegno dovrà essere assunto anche in eventuali contratti di subappalto. Le disposizioni previste in materia di tracciabilità dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. si applicano anche in ipotesi di cessione del credito così come precisato nella Determinazione dell'A.V.C.P. n. 10 del 22/12/2010. Tale impegno dovrà essere assunto anche in eventuali contratti di subappalto.

6. Il presente contratto si intenderà ope legis risolto (clausola risolutiva espressa) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite in difformità di quanto disposto dal comma art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 19 - Allegati



1 . Costituiscono parte integranti e sostanziali, anche se non materialmente allegati al presente atto, i seguenti documenti, e che si intendono interamente richiamati nel presente contratto:





- il capitolato speciale d'appalto (CSA);
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le polizze di garanzia;
- offerta di gara.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa elegge domicilio in Gaeta presso la Residenza Comunale. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal presente contratto, su istanza dell'Amministrazione, saranno fatte a mezzo Messo Comunale, ovvero mediante lettera raccomandata alla Società come sopra costituita.



Il Segretario Comunale, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. ii. e del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, (D. Lgs. n. 101/2018) informa la Ditta Appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del Codice Contratti D. Lgs. vo n. 163/2006, così come modificato dal D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, dalla L. n. 89/1913 come modificata dal D. Lgs. n. 110/2010.

E richiesto, io Segretario Comunale del Comune di Gaeta, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza e che dichiarano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se ad esso materialmente non allegati. Dopo di che il presente contratto, da considerarsi approvato a tutti gli effetti di legge, viene firmato dai Signori Contraenti e da me Segretario rogante. Questo atto scritto con strumento informatico da persona di mia fiducia occupa pagine intere diciannove (19) fin qui escluse le firme.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore 11:30.





Avvocato Antonella Maria

Il Dirigente
(Ing. Massimo Monacelli)
(firma autografa)





Società ACCETTA COSTRUZIONI SRL
(Rap. Legale Sig. Accetta Eduardo)
(firma autografa)

ACCETTA COSTRUZIONI S.r.l.
L'Amministratore



Il Segretario Generale
(Avv. Antonella Marra)
(firma autografa e digitale)



E io sottoscritto, Segretario Comunale attesto che il certificato di firma elettronica digitale utilizzata per il presente atto è valido e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. vo n. 82/2005 e s.m.i..